



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
e dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2022

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

L'analisi tecnico-normativa e l'esclusione dall'analisi di impatto della regolamentazione relative al disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2022.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Provvedimento: Decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187 recante "Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici".

Amministrazione referente: Ministero delle imprese e del made in Italy

Indicazione del referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'articolo 1 prevede apposite misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi in considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica. Si stabilisce infatti che le imprese che gestiscono impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, garantiscano la sicurezza degli approvvigionamenti e, fino al 30 giugno 2023, ove subentrino rischi di continuità produttiva, ne diano tempestiva comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, potendo altresì chiedere di essere ammesse alla procedura di ammissione temporanea, disposta per un periodo massimo di 12 mesi con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In caso di grave e imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale, l'ammissione all'amministrazione temporanea è disposta con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica anche indipendentemente dall'istanza dell'impresa. La norma si pone in piena coerenza con il programma di governo, considerata la grave crisi energetica che ha colpito le imprese operanti nel settore.

L'articolo 2 prevede specifiche misure connesse all'esercizio del golden power. In particolare, successivamente all'esercizio dei poteri speciali, il Ministero delle imprese e del Made in Italy, su istanza dell'impresa interessata, valuta la sussistenza dei presupposti per l'accesso a misure di sostegno della capitalizzazione dell'impresa, idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale, ai fini dell'accesso prioritario al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa. Si prevede che il Ministero delle imprese e del Made in Italy, in concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, possa chiedere di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato. Nei due anni successivi all'esercizio dei poteri speciali, l'impresa è ammessa a formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione. Si prevede altresì un decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, con cui vengano definiti i criteri generali per le valutazioni da effettuarsi ai sensi del presente articolo.

La norma in esame si pone in coerenza con il programma di governo, considerate le contingenze economiche conseguenti all'esercizio dei poteri speciali, che possono implicare la necessità di un rafforzamento patrimoniale da parte dell'impresa.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti norme:

- decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;
- decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.
- decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,
- decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, articoli 27 e 43;
- decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, in particolare l'articolo 43, recante norme in materia di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa (cd. contratti di sviluppo) così come attuato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico – ora Ministro delle imprese e del Made in Italy - del 9 dicembre 2014 e s.m.i.
- decreto del Ministro dello Sviluppo economico – ora Ministro delle Imprese e del made in Italy -del 20 giugno 2013 s.m.i. in materia di Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario "Orizzonte 2020", nonché il decreto del Ministro dello sviluppo economico –ora Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2015, recante l'adeguamento al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del decreto 20 giugno 2013 in materia di compatibilità con gli aiuti di stato degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Articolo 1: La disposizione fa salva l'applicabilità, ove ricorrano i relativi presupposti, della disciplina recata dalla tutela conservativa del patrimonio produttivo per il tramite dell'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. La previsione dell'amministrazione temporanea dell'impresa si configura solo ove sussistano rischi imminenti di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati, e comunque fino al 30 giugno 2023.

Articolo 2: La disposizione si applica successivamente all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e demanda al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la possibilità di valutare, su istanza dell'impresa interessata, la sussistenza dei presupposti per l'accesso prioritario al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa ovvero agli interventi erogati dal patrimonio destinato.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

1) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

2) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma primo, della Costituzione.

3) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

4) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono proposte e disegni di legge vertenti su materie analoghe.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha cognizione di giudizi pendenti di costituzionalità su oggetti uguali o analoghi.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Gli interventi normativi illustrati non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nelle materie in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni normative in questione non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Gli interventi normativi illustrati non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi indicati nelle disposizioni sopra citate risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, non essendo state apportate modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono presenti abrogazioni o sostituzioni normative per le parti novellate.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Gli interventi normativi sopra illustrati non contengono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sulle materie oggetto delle disposizioni sopracitate.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Articolo 1: Gli interventi normativi sopra esposti richiedono l'eventuale coinvolgimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, con decreto, dispone l'amministrazione temporanea ove sussistano i presupposti e sia stata presentata istanza da parte dell'impresa. È altresì previsto che con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica si proceda all'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione temporanea in caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, anche in assenza di istanza dell'impresa. Il termine del 30 giugno 2023 per la richiesta dell'amministrazione temporanea appare congruo considerata la situazione di crisi generale nel settore degli idrocarburi.

Articolo 2: Gli interventi normativi sopra esposti richiedono l'attuazione di un decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il termine per l'adozione del provvedimento attuativo risulta congruo considerato l'iter necessario per l'approvazione di un decreto interministeriale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Le proposte normative in esame non necessitano di elaborazioni statistiche da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

mise.AOO_UDCM.REGISTRO UFFICIALE.U.0026187.21-12-2022



Ministero delle Imprese e del Made in Italy
UFFICIO LEGISLATIVO

Al Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Trasmessa tramite PEC

Oggetto: Decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187 - Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici - Richiesta esclusione AIR ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c) del DPCM 15 settembre 2017, n. 169.

Con riferimento allo schema di decreto-legge in oggetto, si richiede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c) del DPCM 15 settembre 2017, n. 169, l'esclusione dall' AIR, in quanto trattasi di "disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato".

Il presente decreto-legge, infatti, trova il suo fondamento nella straordinaria necessità e urgenza di adottare misure al fine di adottare misure per prevenire o contenere il rischio che le imprese operanti in settori strategici per l'interesse nazionale non riescano, a causa della contingente crisi energetica e della situazione geopolitica, ad assicurare la continuità produttiva, con conseguente rischio per la sicurezza energetica nazionale.

Il provvedimento in esame si rende altresì necessario per prevedere misure di sostegno per le imprese destinatarie dell'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge del 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 prevedendo per le stesse accesso prioritario ad apposite misure di sostegno, quali il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa (di cui all' articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), gli interventi erogati dal patrimonio destinato, costituito ai sensi dell' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché gli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione.

Considerato, dunque, che il provvedimento in esame concerne evidenti misure per rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambito di rilevanza strategica, si richiede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del DPCM 169/2017, l'esclusione dall' AIR.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Cons. Giulio Veltri

VISTO
Il Capo Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi

u/MS